

## LE GERARCHIE SOCIALI

Arnaldo Momigliano scriveva a proposito della storiografia del Basso Impero: 'è la stessa nozione di verità che viene disturbata... più in generale è l'intrusione del 'miracoloso' che sconvolge i criteri di verità e verosimiglianza della storiografia classica'.

La storiografia ha compiuto una evoluzione...

Da un lato ha mostrato la presenza massiccia del prodigioso nella storiografia di epoca imperiale, contribuendo a sfumare i confini fra due culture, quella cristiana e quella pagana, ricondotte al più generale contesto tardoantico.

Dall'altro, abbandonando riserve e pregiudizi, ha gradualmente trasformato il miracolo da oggetto marginalizzato, perché scomodo quando non inquietante, in campo di elezione per cogliere i caratteri propri di una civiltà.

Momento fondante di questo percorso di 'riabilitazione' è rappresentato, è appena il caso di ricordarlo, da Marc Bloch. Non minore peso storiografico possiamo poi attribuire a Ernesto de Martino e ancora in anni più recenti alla complessiva produzione di... Carlo Ginzburg...

...Nell'Italia del comune e di diritto comune, del notariato di pubblica fede e dell' 'instrumentum publicum', l'assurgere del notaio al rango di 'persona publica' è fenomeno ricco di molte articolazioni e caratterizzato da numerose varianti locali.

A considerarla soltanto un istituto giuridico, quale certamente è, la prerogativa notarile della 'publica fides' non è più una novità rivoluzionaria, se è vero che, lo si è appena detto, essa era già in qualche modo dei notai italici

dei secoli VIII-XI. Riguadagna invece se la si considera una risorsa di cultura generale civile, che non si esaurisce nella dimensione giuridica e istituzionale. Qui sta la vera novità, che produce i suoi effetti maggiori nei due secoli tra la metà del XIII e la metà del XV, tanto per dare delle coordinate cronologiche.

E' vero: dal lato della collettività, quelle 'personae publicae', dotate di una 'manus publica', erano una sorta di bacchetta magica, il cui tocco conferiva qualità pubblica a ogni e qualsivoglia soggetto e fatto. Ma per i notai, vicendevolmente, la 'publica fides' significava sì prestigio, sì potere, ma anche responsabilità. Una responsabilità generale, propria di coloro che, qualsiasi cosa scrivessero, erano detentori e portatori di un'istanza pubblica, di una rappresentanza collettiva. Lo dimostrano – quando ne siano visibili le motivazioni ideologiche – le esperienze politiche dei notai, prima fra tutte quella di Rolandino; lo dimostrano le attività notarili esulanti dagli stretti compiti d'ufficio (scritture di memoria e di cronaca, scritture letterarie in latino ed in volgare), derivanti da attitudini culturali di orizzonte ampio.

Per valutare questi e altri fenomeni bisogna intendere la 'publica fides' come affidabilità da parte di tutti, nel senso ampio e complesso; se la si riduce al senso tecnico-giuridico, come puro sinonimo di autenticità documentaria, non si va molto lontano. Ciò è tanto vero che, dopo il secolo XII, il rango di 'persona publica' proprio del notaio non fu inteso come problema, anche da parte dell'elaborazione scolastica e pratica: lo dà per scontato, ad esempio, il tante volte evocato Rolandino, che spiega soltanto che il notaio è persona pubblica in quanto esercita il suo 'officium' 'ad publicam utilitatem'.

Meritò maggiori attenzioni il documento notarile che venne chiamato 'instrumentum publicum', abbreviando un po' disinvoltamente la formula giustiniana dell' 'instruimentum confectum': formula felicissima per il documento tabellionico che, secondo le parole di Amelotti, 'non può più dirsi privato, ma non riesce a diventare pubblico'. La definizione di 'instrumentum publicum' era invece riservata, nella codificazione giustiniana, ai documenti redatti dagli uffici centrali e periferici

dell'Impero ovvero soggetti alla procedura della 'insinuatio ad acta'.

La scorciatoia è un esempio tra i tanti del trattamento che subì il 'corpus' giustiniano in età comunale – e noteremo anche l'imbarazzo dei glossatori e commentatori, costretti dalla Novella 44 'De tabellionibus' a chiamare sempre così, 'tabellioni', un nome morto e sepolto, i notai del loro tempo; mentre i canonisti potevano parlare tranquillamente di... 'notarii'...

Sotto il profilo giuridico il decollo del notariato consiste nello sviluppo di tutte le potenzialità dell' 'instrumentum publicum'. Esso viene impegnato nei due ruoli che si dicevano: 'quello inerente alla costituzione del negozio, che ne mette in gioco la validità; e quello probatorio, che ne chiede l'autenticità'. La realizzazione del duplice obiettivo ha il suo punto focale nella 'publicatio', intesa come puro fatto di scrittura. Scrittura da parte del notaio, manco a dirlo: il quale può manifestare concretamente la 'publica fides' di cui gode solo nel momento di 'pubblicare' le sue scritture.

Rolandino, un po' tautologicamente, asserisce: 'publicum instrumentum est illud quod est scriptum manu publica, scilicet tabellionis, si redactum est in publicam formam'. Dove i caratteri dell' 'instrumentum' sono determinati per un verso dalla provenienza diretta e senza intermediari dell'autore della documentazione, dalla 'manus publica'; per l'altro dalla 'publica forma' capace di far prova della stessa legittima provenienza.

Commenta Pietro de Untola o d'Anzola: 'scriptura autem tabellionis est autentica et fidedigna quando publicationes solemnes et necessarie in ea ponuntur et quando originalis est'. Infatti nella sistematica rolandiana la scrittura 'in publicam formam' era garantita da quelle del documento che egli definì 'publicationes', contrapponendole alla parte sostanziale, al 'negotii tenor'. Ecco riemergere, a livello di struttura formale, la duplice funzione dell' 'instrumentum'.

La 'publicationes', dunque, sono quelle clausole che 'publicamet auctenticam et fidedignam reddunt scripturam': esse 'instrumentis apponi debent, et scribi solum per manum publice persone', ossia del notaio 'qui est publica persona'. Sono quelle che noi diplomatisti

definiamo parti protocollari, all'inizio o alla fine del documento: anno, indizione, giorno, luogo, testimoni, sottoscrizione del 'tabellio'. Noteremo che le stesse identiche clausole erano delle 'chartae' longobarde e altomedievali – le 'formule di credibilità' di Costamagna; ma, per carità, tra la 'completio' altomedievale e la sottoscrizione di 'publicatio' 'moderna' la differenza c'è, e rilevante: l'una è atto, formalità, rituale; l'altra è pura autografia notarile.

Una volta assicurata questa cornice, tutto ciò che in essa era racchiuso era automaticamente 'vero'. Agli storici, è inutile dire che questa verità documentale va presa con le molle, e richiamare le lezioni tra gli altri, di Jacques Le Goff e Pierre Toubert, con la loro distinzione tra 'monumenta e documenta', oppure di Armando Petrucci, con la sua 'illusione della storia autentica'. Ed è anche inutile far loro presente che la 'neutralità', la 'terzietà' del notaio vale, nel profondo, il rapporto organico del notariato col potere, la sua 'funzionalità come supporto della classe dirigente', il suo 'compito di garantire l'ordinamento sociale costituito'.

Il notaio è uno dei mezzi 'della padronanza del processo sociale', è strumento di conservazione delle 'gerarchie sociali', al servizio delle 'classi dominanti', le uniche che, avendo interessi da tutelare, hanno l'esigenza di fissare regole formali per disciplinare rapporti economici, etici, politici. Starà all'intelligenza di ciascuno riempire di significati reali queste categorie astratte.

La fama di documentazione che sembra assalire la società italiana durante il secolo XIII costrinse il notariato ad una continua dialettica tra il formalismo delle strutture e le esperienze ed esigenze concrete. Particolarmente intensa fu questa dialettica nel rapporto tra i notai e le istituzioni; quanto alla contrattualistica privata, la garanzia dei formulari non eliminava uno spazio ineludibile di avventura.

...Ai notai si richiedeva e si richiese di tutto: anche di attestare miracoli...

(Notai, miracoli e culto dei santi)